

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4113

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1999

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in ba-
se alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione
di maggiorazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che viene presentato al Parlamento per la conversione in legge, è composto di un unico articolo.

Il provvedimento è finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti relativi al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), comprese quelle unificate. È stata rilevata, al riguardo, l'esistenza, per taluni casi, di effettive situazioni di disagio derivanti dalle recenti novità intervenute nel quadro normativo di riferimento, quali, ad esempio, l'applicazione dei cosiddetti studi di settore (riferiti a circa un milione e trecentomila contribuenti), nonché dal ritardo con il quale è stato reso disponibile il *software* necessario alla loro applicazione.

Al riguardo, giova rammentare che l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, prevede che i termini di decorrenza delle disposizioni contenute nello stesso decreto possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il medesimo articolo, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, prevede che, in caso di differimento dei termini di versamento, alle somme da versare si applica una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo e che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni.

Con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1999, sono stati

differiti i termini delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti, tenuto conto delle numerose novità procedurali connesse in particolare alle nuove norme sull'assistenza fiscale, all'estensione dell'invio telematico delle dichiarazioni nonché al varo degli studi di settore.

Per effetto di tale differimento:

a) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, vanno effettuati:

dal 1° maggio al 21 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione;

dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessi;

b) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio, un mese dall'approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999, vanno effettuati:

dal 1° maggio al 21 giugno senza alcuna maggiorazione;

dal 22 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento;

c) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni ri-

guardanti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999, sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno maggiorando degli interessi nella misura dello 0,40 per cento i versamenti effettuati a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

Al fine di assicurare ai contribuenti ed agli intermediari le opportune condizioni per effettuare gli adempimenti loro richiesti, il provvedimento in esame prevede che la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica, anche in relazione agli acconti dovuti:

per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 30 giugno 1999, relativamente a tutti i contribuenti;

per i versamenti effettuati dal 22 giugno (o a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento) al 20 luglio, relativamente ai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato uno dei quarantacinque studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999. Per contribuenti che esercitano attività in forma associata si intendono oltre alle società di persone ed equiparate, ai componenti delle stesse, ai collaboratori di impresa familiare o ai coniugi di azienda coniugale non gestita in forma societaria, anche i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Tali contribuenti potranno avvalersi della presente disposizione anche in riferimento alle dichiarazioni alle quali sono personalmente tenuti.

La maggiorazione resta, invece, applicabile nei confronti dei contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, ma nei confronti dei quali operano le cause di esclusione o di inapplicabilità illustrate nei paragrafi 6.2 e 6.5 della circolare del Ministero delle finanze n. 110/E del 21 maggio 1999 (ad esempio: periodo di imposta di durata diversa da dodici mesi, ricavi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, esercizio di più attività, attività esercitata mediante l'utilizzo di più punti di produzione o di vendita).

La non applicazione della maggiorazione disposta con il presente provvedimento non modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte.

Ad esempio, un contribuente non titolare di partita IVA potrà effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30 giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento e dovrà corrispondere la seconda rata entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15 per cento calcolati sui nove giorni che intercorrono dal 21 al 30 giugno.

Infine, si precisa che il provvedimento non comporta effetti negativi in termini di gettito. Infatti, gli interessi a carico dello Stato sui ritardati incassi ed il mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 per cento (relativamente a quei contribuenti interessati agli studi di settore che comunque avrebbero effettuato i pagamenti nel periodo 22 giugno-20 luglio) sono sostanzialmente compensati dal maggiore gettito derivante dal differimento dei termini che favorirà un più elevato grado di adeguamento degli imponibili agli studi di settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999

Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1999, recante disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di effettuare detti versamenti senza applicazione della maggiorazione prevista dalla vigente normativa, in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi)

1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12,

comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:

a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999;

b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - VISCO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

